

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI EFFETTUATO CON AUTOBUS

Con riferimento alla Vostra richiesta rispondiamo quanto segue:

1) Presentazione del reclamo – Modalità

Questione 1:

Tenuto conto che l'Autorità intende attivare le modalità di presentazione del reclamo sopra richiamate, si chiedono osservazioni motivate in merito ai campi contenuti nel modulo di cui all'allegato B.

Non abbiamo rinvenuto una definizione di reclamo, occorre.

2) Presentazione del reclamo - Soggetti legittimi

Questione 2:

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità che il passeggero presenti reclamo anche avvalendosi di associazioni rappresentative.

Non si hanno osservazioni sulla circostanza che il reclamo possa essere presentato anche tramite associazioni rappresentative, purchè ciò non determini un aggravio delle procedure.

In particolare, si ritiene che debba essere sancita l'alternatività di tale reclamo rispetto a quello promosso dal singolo.

3) Presentazione del reclamo - Termini e condizioni

Questione 3:

Si richiedono osservazioni motivate in merito alle condizioni e ai termini di presentazione del reclamo.

Occorre definire meglio le competenze del vettore e quelle del vettore esecutivo, in quanto il reclamo dovrebbe essere indirizzato all'uno o all'altro, a seconda della materia su cui verte.

Non è specificato cosa si intenda per procedure di risoluzione delle controversie (se stragiudiziale o anche giudiziale). Inoltre consentire la possibilità di reclamo ogni qualvolta la procedura sia rimasta "senza esito" pare allargare troppo le maglie: la procedura potrebbe essere senza esito perché in un tentativo di conciliazione stragiudiziale l'utente non si sia presentato, o ancora perché le richieste dell'utente sono esorbitanti rispetto al caso di specie e dunque non è possibile raggiungere un accordo.

Si suggerisce di valutare di eliminare questo comma.

4) Presentazione del reclamo - Servizi regolari di competenza regionale e locale

Questione 4:

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3 comma 6 del d.lgs n. 169/14, si richiedono osservazioni motivate in merito al coordinamento tra le azioni attese dal vettore che, in ogni caso, è destinatario del reclamo in prima istanza e l'avvio, in seconda istanza, dell'accertamento della infrazione da parte dell'Autorità.

Occorre raccordare la previsione con la normativa regionale e con la disciplina dei singoli Contratti di Servizio stipulati fra Azienda esercente e Agenzia.

5) Le fasi del procedimento: archiviazione o avvio del procedimento

Questione 5:

Si chiedono osservazioni motivate in merito alla possibilità che l'Autorità tratti congiuntamente più casi ai fini di una trattazione unitaria.

La possibilità di trattare congiuntamente singoli casi da parte dell'Autorità dovrebbe essere limitata all'ipotesi di più casi riguardanti un unico vettore.

6) L'atto di contestazione

Questione 6:

Si chiedono osservazioni motivate in merito ad eventuali ulteriori contenuti dell'atto di avvio del procedimento che potrebbero essere inseriti, al fine di salvaguardare le garanzie procedurali e il contradditorio.

Si ritiene che con l'avvio del procedimento debbano essere messi a disposizione dell'impresa destinataria tutti gli atti e non già che quest'ultima debba esperire accesso agli atti, ai fini di un contraddittorio più ampio possibile fin dall'inizio al fine di snellimento della procedura.

7) Garanzie procedurali e adozione del provvedimento finale

Questione 7:

Si chiedono osservazioni motivate in merito alle modalità di partecipazione al procedimento sanzionatorio dell'impresa destinataria della contestazione.

Valgono le stesse considerazioni di cui sopra per l'accesso agli atti.

8) Termini del procedimento

Questione 8:

Si chiedono osservazione motivate sul termine ridotto per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, al fine di assicurare una maggiore tempestività della tutela.

//

9) Adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare

Questione 9:

Si chiedono osservazioni motivate in merito alle possibili circostanze suscettibili di integrare il danno grave e irreparabile agli interessi dei passeggeri, presupposti, questi, che condizionano l'adozione di misure cautelari. Considerata, inoltre, la specificità della materia regolata, si richiedono osservazioni in merito al possibile contenuto delle misure cautelari da adottare.

Si ritiene che l'adozione del provvedimento cautelare debba intervenire solo in caso di decesso o lesioni di un passeggero e che, quanto al suo contenuto, esso possa consistere in un pagamento economico anticipato, da fissare in misura proporzionale rispetto agli importi indicati nel regolamento UE 181/2011, con la precisazione che lo stesso non può costituire riconoscimento di responsabilità e può essere detratto dagli ulteriori importi eventualmente dovuti.

10) Pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie

Questione 10:

Si chiedono osservazioni motivate in merito alla possibilità di applicare l'istituto del pagamento della sanzione ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 anche alla materia della tutela del diritto dei passeggeri, con particolare riguardo alla possibilità di applicare l'istituto alle violazioni plurime da parte di una stessa impresa.

Si esprime parere favorevole.

11) I provvedimenti dell'Autorità con cui si rendono obbligatori gli impegni assunti dalle imprese

Questione 11:

Si chiedono osservazioni motivate in merito all'applicazione della procedura di assunzione di impegni da parte dell'impresa, nelle procedure concernenti la tutela dei diritti dei passeggeri.

Va previsto che gli impegni diretti a rimuovere la condotta contestata, possono essere ordinati dall'Autorità alle Imprese, nei limiti delle obbligazioni assunte dall'Imprese stesse nei contratti di servizio.

Nel caso di impegni che esorbitino dal contratto di servizio e per i quali comunque non vi siano risorse finanziarie, il provvedimento dell'Autorità, dovrà essere rivolto all'Agenzia che dovrà farsi carico di reperire le stesse.

12) Indagini conoscitive

QUESTIONE 12:

Si chiedono osservazioni motivate in merito altre misure per monitorare l'attuazione del Regolamento (UE) 181/2011.

Si ritiene che l'ambito del monitoraggio e dell'indagini conoscitive vada circoscritto al fine di non gravare eccessivamente l'impresa.

QUESTIONE 13:

Si chiedono osservazioni motivate in ordine a ulteriori temi ritenuti pertinenti e di interesse inerenti la fattispecie in oggetto.